



SENT. N. 5826 / 10012/06 r.g.
R.G. N. DM
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
LA CORTE d'APPELLO di NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza - IV unità
nelle persone dei magistrati

dott. Federico De Gregorio
dott. Gennaro Jacone
dr.ssa Flora Scelza

Presidente rel. - est.
Consigliere
Consigliere

all'esito dell'udienza di discussione in data 24 giugno 2011 ha pronunciato la seguente SENTENZA

come da dispositivo in calce riportato nella causa iscritta al n. 10012/2006 r.g., tra
AMBROSINO di BRUTTOPILO Antonio, CAPODANNO Calcedonio, CAPUANO Pietro, CASTALDI
Vincenzo, Di MAIO Carmine, FERRANDINO Silvestro, FUNICIELLO Pasquale, MALTESE Umberto,
MANCINO Luigi, RUSSO Valentino, SCHIANO Felice, SCOTTO di CARLO Giuseppe, MIGLIACCIO Luigi,
CERVERA Aniello, FERRANDINO Rosario, LUCIBELLO Mario, MAIO Nicola, SENESE Elio, D'ANGELO
Pio Ciro, MATTERA Gaetano nonché TURCO Domenico, tutti in atti compiutamente generalizzati (anche
nello stesso atto di appello), rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Rotondi ed elett.te dom.ti in Napoli alla
Discesa Sanità 3 presso lo studio dello stesso avv. L. Rotondi -

appellanti

nonché

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti
Gianluca Tellone ed altri, elett.te dom.ti in Napoli alla via G. Ferraris 4 -

appellato

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 maggio 2003 i suddetti AMBROSINO di BRUTTOPILO ed altri venti (ivi
compiutamente generalizzati con date e luoghi di nascita), premesso che lavoravano o avevano lavorato come
marittimi a bordo di varie navi, con le mansioni e per i periodi riportati negli estratti di matricola, convenivano
in giudizio l'I.N.P.S. davanti al giudice del lavoro di Napoli asserendo di essere stati esposti all'amianto nel
corso della loro attività lavorativa, per cui chiedevano di sentir riconoscere il diritto da essi vantato alla
maggiorazione dell'1,5 della loro contribuzione per l'intero periodo lavorativo, con la condanna dell'Istituto
all'erogazione dei trattamenti di natura contributiva e pensionistica conseguenti ai benefici ex art. 13, co. VIII,
L. n. 257/1992 e succ. modif..

Il Tribunale con sentenza del 30 novembre - tre dicembre 2005, disattese varie eccezioni opposte dall'I.N.P.S., e
ritenuta la procedibilità delle domande, siccome precedute anche da appositi ricorsi al comitato provinciale
I.N.P.S., nel merito rigettava, tuttavia, le domande medesime, dichiarando altresì non tenuti i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, non ritenendo nella specie provata una specifica e qualificata esposizione
all'amianto, tale da poter giustificare legittimamente il riconoscimento dell'invocato beneficio ex cit. art. 13,
secondo l'indirizzo interpretativo al riguardo richiamato nella motivazione della pronuncia di rigetto, quindi
senza procedere nemmeno ad alcuna particolare attività istruttoria.

Avverso detta sentenza, gli attori in epigrafe proponevano appello come da ricorso del 24 novembre 2006,
censurando puntualmente le motivazioni poste a base della pronuncia di rigetto.

Radicalosi il contraddittorio con la costituzione dell'ente convenuto, ~~il quale~~ lo stesso resisteva alle pretese avversarie
come da memoria depositata il 23 aprile 2009, per nullità del ricorso introduttivo, non essendo stato indicato il
codice fiscale dei richiedenti, per difetto di esposizione qualificata all'amianto, per riduzione del coefficiente
moltiplicatore da 1,5 a 1,25 ex art. 47 l. n. 326-03, per improponibilità della domanda, non essendovi state
apposite istanze amministrative all'INAIL ed allo stesso istituto appellato, laddove poi era sempre necessaria la
verifica CONTARP.

Quindi, acquisita e prodotta documentazione varia ad integrazione di quella già in precedenza depositata (cfr. in
part. gli atti depositati il 4 gennaio 2011 da parte appellante a seguito di quanto richiesto con provvedimento
collegiale 11-6-2010), con ordinanza del 9 ottobre 2009 veniva disposta apposita c.t.u. ambientale per verificare
l'entità della lamentata esposizione all'amianto.

In seguito alla prima relazione del c.t.u. nominato, dr. ing. Fulvio Isè, depositata il 26 maggio 2010, tenuto conto
dei rilievi al riguardo da parte appellante, venivano disposte ulteriori integrazioni richieste all'ausiliare tecnico
come da provvedimenti in data 11 giugno 2010, 14 gennaio 2011 e 22 aprile 2011.

Quindi, di seguito all'ultima relazione del c.t.u., depositata il tre giugno 2011, all'udienza di discussione svoltasi il 24 giugno 2011, l'appello infine è stato deciso come da dispositivo qui in calce riportato ed emesso all'esito della stessa udienza.

MOTIVI della DECISIONE

L'appello è in buona parte fondato, di guisa che la sentenza impugnata va riformata per quanto di ragione nei sensi di seguito indicati.

In primo luogo va respinta l'eccezione di nullità opposta dall'I.N.P.S., tenuto conto che sia il ricorso introduttivo che quello di appello risultano ritualmente formulati, nei termini richiesti dagli artt. 414 e 434 del codice di rito, laddove come già detto sono state anche compiutamente riportate le date ed i luoghi di nascita per ciascun diretto interessato, sicché è pure agevole risalire al codice fiscale di essi.

D'altro canto, in tema di atti introduttivi di un giudizio promosso nei confronti di un ente pubblico, l'art. 44, terzo comma, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'introdurre all'art. 14 del d.l. 31-12-1996 n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 1 bis - secondo il quale "gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio." - ha collegato la sanzione della nullità unicamente alla notifica dell'atto introduttivo presso la struttura territoriale dell'ente pubblico e non all'omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio dell'interessato, deponendo inequivocamente, in tal senso, la lettera e la struttura della norma, che ha comminato la nullità soltanto dopo l'indicazione del luogo in cui deve avvenire la notificazione (Cass. lav. n. 9134 --- 08/04/2008 - conforme Cass. III civ. n. 10518 del 7/5/2009). Per giunta tale questione nel caso di specie appare del tutto irrilevante, poiché la suddetta normativa, introdotta dal dl 30-09-2003 è *ratione temporis* inapplicabile, visto che il ricorso introduttivo del giudizio è di epoca anteriore, essendo stato depositato il 15 MAGGIO 2003. Inoltre, tenuto conto di tale data è pure inapplicabile tutta la normativa successivamente introdotta nella disciplina vigente nella materia di cui è causa, per cui nemmeno meritano pregio le altre eccezioni preliminari al riguardo sollevate dall'Istituto appellato, tanto più che alla stregua della voluminosa ed ampia documentazione già in prime cure prodotta dai ricorrenti sicuramente furono avanzate debite istanze in via amministrativa, come pure rilevato dal tribunale, che sul punto infatti riteneva pienamente precedibili le domande poste in sede contenziosa.

Orbene, il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (G.U. n. 200 suppl. ord. del 27/08/1991 - attuazione delle direttive n. 80/1107/cee, n. 82/605/cee, n. 83/477/cee, n. 86/188/cee e n. 88/642/cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) al capo III (protezione di lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro) art. 24 (valutazione del rischio) così recita:

1. In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e da materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. si applica l'art. 11, comma 6.
 2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.
 3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
 4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
 5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
 6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe.
 7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
 8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
 9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione.
- art. 27 misure tecniche, organizzative, procedurali
In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro:
- a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione;

b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;

d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria, se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione, sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate;

e) mette a disposizione dei lavoratori:

1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;

2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;

f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi chiusi;

g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono amianto, questa misura non si applica alle attività estrattive, egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in conformità alle norme di cui al decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresì a che:

a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;

b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7.

A sua volta la legge 27 marzo 1992, n. 257 (G.u. n. 87 suppl. ord. del 13/04/1992 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) - capo IV misure di sostegno per i lavoratori - all'art. 13 prevede un trattamento straordinario d'integrazione salariale e pensionamento anticipato, dettando in particolare al co. 6°, 7° e 8° le seguenti disposizioni:

<< 6 . Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7 . Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8 . AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE I PERIODI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO GESTITA DALL'INAIL QUANDO SUPERANO I 10 ANNI SONO MOLTIPLICATI PER IL COEFFICIENTE DI 1,5 >> .

La più recente ed autorevole giurisprudenza, occupatasi della materia in esame, ha avuto modo di chiarire (Cass. sez. lav. sentenza n. 19456 del 20/09/2007) che in tema di rivalutazione contributiva previdenziale per esposizione ultradecennale all'amianto dei lavoratori, la prova dell'esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge (nella specie la S.C., affermando il principio, confermava la sentenza di merito, che aveva ritenuto rilevante l'esposizione dei lavoratori in un periodo per il quale non vi era attestazione dell'INAIL di esposizione al rischio, sul presupposto, riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, che le condizioni ambientali del lavoro non erano significativamente diverse da quelle del periodo esaminato dall'Inail. Conf. n. 16119 del 2005).

Inoltre, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 applicabile, nella specie, "ratione temporis", per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, non occorrendo il relativo accertamento ove il diritto alla maggiorazione sia fondato sulle certificazioni INAIL, rilasciate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 179 del 2002, emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro adottati nel corso dell'anno 2000, ai quali l'art. 39 della legge n. 289 del 2002 ha conferito validità. Tuttavia, la certificazione INAIL non costituisce prova esclusiva dell'esposizione qualificata, persistendo, ovviamente, la possibilità che questa venga dimostrata in giudizio attraverso gli ordinari mezzi di prova (Cass. lav. n. 27451 del 22/12/2006: nella specie la S.C. cassava la decisione impugnata, che non si era attenuta al principio enunciato, avendo escluso, in diritto, la necessità del superamento della soglia di esposizione ed avendo, in fatto, affermato che il superamento era provato in forza di una molteplicità di elementi, nessuno dei quali idoneo, non valendo, a tal fine, né il pagamento del premio di asbestosi, né gli atti di indirizzo ministeriali cui non era seguita la certificazione INAIL).

Secondo Cass. lav. n. 16119 - 01/08/2005 cit., l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 271 del 1993), presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una

concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità.

In ogni caso -secondo Cass. lav. n. 22422 del 23 sett. - 19 ott. 2006- sempre alla stregua dell'anzidetta interpretazione adeguatrice dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e tenuto conto delle disposizioni successive, che hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva: resta dunque irrilevante l'elemento del tutto estrinseco e casuale dell'epoca di richiesta del beneficio

(in motivazione Cass. n. 22422/06 così in particolare argomentava:

<<Il ricorso dell'Inps merita accoglimento.

1. È stato infatti più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra le tante Cass. n. 4913 del 3 aprile 2001, che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto r va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31; quindi nell'esame della fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio - se rassicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche", quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991.

2. Quanto alla legge sopravvenuta, è stato già affermato (Cass. n. 21862 del 18 novembre 2004, n. 15008/2005) che "In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1, (convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatte salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che:

a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;

b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva".

3. La nuova disciplina non è quindi applicabile alla presente causa, rientrando essa nei casi per i quali il legislatore ha espressamente fatto salva la regolamentazione precedente di cui alla citata L. n. 257 del 1992, dal momento che il procedimento per ottenere il beneficio è già iniziato ed era in corso alla data del 1 ottobre 2003. La disposizione si spiega considerando che in tali evenienze - essendo già terminato, ovvero ancora in corso il procedimento (talvolta molto difficile e complesso) per l'accertamento dei requisiti prescritti in precedenza - si rivelerebbe oltremodo gravoso ed antieconomico imporre che la verifica del diritto si svolga alla luce della normativa sopravvenuta.

4. Detta nuova disciplina - ancorché non operante nella fattispecie per cui è causa che resta regolata dalla legge precedente (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8) - vale però a confermare che anche quest'ultima imponeva, per

la concessione del beneficio, il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto. Sarebbe infatti del tutto irragionevole e contrario al principio costituzionale di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuove regole il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo quelle anteriori, questa non venisse affatto prevista, e fosse sufficiente qualunque grado di esposizione. Si tratta infatti pur sempre, in entrambi i casi, di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, di talché non vi è motivo di trattare diversamente fattispecie uguali.

Diversamente opinando si dovrebbe ipotizzare che si sia inteso applicare discipline diverse a casi del tutto uguali, ossia esposizione per lungo periodo alla sostanza nociva, ponendo come discriminare tra l'una e l'altra un elemento del tutto estrinseco e casuale come l'epoca di richiesta del beneficio, il che sarebbe contrario ai principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza.>>).

In particolare, poi, il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo - pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, applicabile nella specie "ratione temporis", va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo (per 8 ore lavorative) di cui all'art. 24, terzo comma, del d.lgs. n. 277 del 1991 (abrogato in seguito dall'art. 5 Dl. Vo n. 257 del 2006 - Cass. sez. lav. n. 400 in data 24 ottobre 2006 - 11 gennaio 2007, che al riguardo così in particolare motivava:

<<omissis ... Passando all'esame del ricorso proposto in via principale dall'Inps nei confronti dei lavoratori almeno in parte vittoriosi in sede di merito, deve rilevarsi che la Corte d'appello di Firenze ha aderito ad una interpretazione della normativa rilevante ai fini della decisione che è in contrasto con i principi ripetutamente affermati sulla materia da questa Corte, principi che, con alcune precisazioni, vengono ora ribaditi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31; nell'esame della fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche", quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991" (Cass. n. 4913/2001, seguita da numerose altre pronunce che hanno confermato lo stesso principio, tra cui Cass. n. 8859/2001, 2926/2002, 7084/2002, 10185/2002, 997/2003, 16256/2003, 16118/2005, 16119/2005).

Come è noto, tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (nel testo di cui al D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), che non presenta gli elementi di delimitazione del rischio che invece sono rappresentati nella previsione del comma 6 dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e in quella del comma 7 dalla verifica di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa. Si tratta peraltro di un'esigenza di precisazione della effettiva portata della norma condivisa, sia pure con uno sviluppo ermeneutico diverso, anche dal giudice di merito, la cui sentenza viene ora all'esame. In effetti l'opzione ermeneutica di questa Corte si correla anche all'orientamento della Corte costituzionale, che con le sentenze n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e 434/2002 ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche.

Poiché il principio enunciato da questa Corte fa riferimento al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, è opportuno ricordare che l'art. 24 indica, o meglio indicava (visto che tutto il D.Lgs. n. 277 del 1991, capo 3, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, è stato abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 5, G.U. 11 settembre 2006 n. 211,

che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/18/CE del 27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel D.Lgs. n. 626 del 1994) al comma 3 il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo (in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore) quale soglia il cui superamento implica in sostanza la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, che richiede l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio, come l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza; l'informazione con periodicità annuale al lavoratore circa i rischi cui è esposto; la delimitazione dei luoghi in cui sussistono le condizioni di esposizione a rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione dei lavoratori addetti dei mezzi individuali di protezione; misure particolari circa gli indumenti dei lavoratori e i servizi igienici a disposizione degli stessi; misurazioni periodiche dei livelli di esposizione; inserimento del lavoratore in apposito registro, con periodica comunicazione dei relativi dati a organi di vigilanza e sanitari. L'art. 31, d'altra parte, indicava (nel testo comprensivo delle modifiche L. n. 257 del 1992, ex art. 3) i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito.

Il riferimento complessivo da parte della giurisprudenza al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 per l'individuazione della soglia, che deve intendersi integrare la portata precettiva della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, implica in concreto, a ben vedere, il riferimento al valore meno elevato di cui all'art. 24, correlato peraltro, come è evidente, ad una situazione considerata dallo stesso legislatore come di rischio qualificato e molto concreto. E in effetti è questa soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo quella che risulta considerata rilevante dallo stesso Inps e che ha trovato riscontro concreto in talune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 16256/2003 e 16119/2005). È opportuno anche ricordare che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 decies, introdotto dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2 (in attuazione, come si è già ricordato, della direttiva comunitaria 2003/18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.

Il dibattito circa l'interpretazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, coinvolge anche la valutazione degli eventuali elementi desumibili dalla modifica della disciplina dei benefici in questione attuata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla Legge Conversione n. 326 del 2003, e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, e che, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato - riducendo il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitando la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, esclusa la sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse -, precisa la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa con una diversa unità di misura dalla L. n. 277 del 1991, art. 24. La sentenza impugnata ritiene che rappresentino elementi di conferma del carattere innovativo anche di quest'ultima parte della disposizione sia il fatto stesso della sua introduzione, sia l'impiego della espressione secondo cui i benefici "sono concessi esclusivamente ai lavoratori che ...".

In effetti appare più persuasiva l'opinione che la nuova disciplina confermi che anche precedentemente era richiesta un'esposizione superiore ad una determinata soglia di legge (Cass. n. 21257/2004), perché il legislatore del 2003 ha ritenuto congrua la previsione di una soglia di esposizione quantitativamente precisata. Né appare adeguatamente significativo il fatto che il legislatore del 2003 abbia indubbiamente, sotto altri aspetti, mirato a ridurre la portata dei benefici in questione, anche perché vi è il dato obiettivo che è mancata una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente, pur in presenza di un già netto orientamento della giurisprudenza di Cassazione.

La circostanza che la riforma del 2003 abbia espressamente fatto riferimento ad una precisa soglia di esposizione alle fibre di amianto contribuisce a far escludere la decisività delle obiezioni correlate alla difficoltà di provare il superamento di determinati livelli di esposizione in anni pregressi, per i quali possono mancare rilevazioni strumentali del tipo di quelle previste dalla normativa più recente. Al riguardo è opportuno anche ricordare che

questa Corte ha precisato che non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che, mediante la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, si possa pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista (Cass. n. 16119/2005).

È appena il caso di rilevare che nel caso in esame non è in discussione la perdurante rilevanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003 (in effetti opera virtualmente quanto meno la previsione di salvezza delle previgenti disposizioni a favore dei lavoratori che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la data del 2 ottobre 2003, contenuta nella L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132).

In conclusione, deve ritenersi fondato il ricorso proposto in via principale dall'Inps, visto che il giudice di appello ha ritenuto che l'applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non implica la verifica del superamento del valore di soglia di esposizione all'amianto di cui si è detto e non ha proceduto alle valutazioni in merito al superamento della soglia stessa.

In conclusione, deve procedersi all'accoglimento dei due ricorsi principali (del Ninci contro l'Inps e dell'Inps contro gli altri lavoratori) e al rigetto del primo motivo del ricorso incidentale proposto da alcuni dei lavoratori che resistono al ricorso principale dell'Inps, con assorbimento del ricorso incidentale dell'Inps nei confronti del lavoratore Ninci e del secondo motivo del ricorso incidentale degli altri lavoratori).

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice che, in relazione all'accoglimento del ricorso principale dell'Inps, si atterrà al seguente principio: "Il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5)". ... OMISSIS >>. Conforme Cass. n. 18945 del 10/09/2007).

Va, poi, ancora precisato che l'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 deve essere interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall'altro, l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto" deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della legge n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi (Cass. lav. sentenza n. 4950 del 10 dicembre 2001 - 6 aprile 2002).

Cfr. ancora, in tema di eventuali disparità di trattamento, ingiustificate alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, Cass. lav. n. 22422 del 19/10/2006, secondo cui, tenuto conto delle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è comunque sempre necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva).

Peraltro (cfr. pure Cass. lav. n. 15679 - 11/07/2006), in ordine ai benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina,

prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (cfr. ancora in senso conf. Cass. lav. n. 15008 del 15/07/2005).

In materia, poi, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.A.I.L.. Infatti, allorché il lavoratore chieda l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale, che è il solo tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'Inail) e che, d'altronde, la stessa disposizione - diversamente da quella contenuta nel comma 7 del medesimo art. 13, relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali, non prescrive l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'Inail (cfr. in termini Cass. sez. lav., 19 giugno 2002, n. 8937 e Cass. sez. Lav. 23.1.2003 n. 997).

Per altro verso, la giurisprudenza ha pure chiarito che dal tenore letterale e dalle vicende modificative della legge n. 257 del 1992, si evince che il beneficio pensionistico della rivalutazione dei periodi assicurativi di cui all'art. 13, comma ottavo, di tale legge si applica ai lavoratori che abbiano subito un'esposizione ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, e quindi non soltanto a coloro che siano occupati in imprese direttamente investite dall'intervento legislativo (quelle cioè che estraggono e utilizzano amianto) e che abbiano perso (o siano destinati a perdere) il posto di lavoro in conseguenza del divieto (art. 1, comma secondo, legge n. 257 del 1992) di ulteriore produzione e uso della sostanza, ma, più in generale, a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla natura dell'attività propria dell'impresa datrice di lavoro e senza che rilevino la circostanza della già avvenuta cessazione della esposizione alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, come pure quella che il richiedente non abbia subito contraccolpi sul piano occupazionale (Cass. lav. n. 17000 del 29/11/2002; cfr. altresì Cass. lav. n. 10114 - 11/07/2002, secondo cui il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va inteso nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto deve essere attribuito, indipendentemente dall'eventuale obbligo del datore di lavoro di corrispondere all'Inail il c.d. premio supplementare per asbestosi di cui all'art. 153 del d.P.R. 1124/1965, a tutti i lavoratori esposti per un periodo ultradecennale alla inalazione di polveri di amianto, purché queste ultime presentino una concentrazione di fibre in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991).

Inoltre, come già in precedenza osservato, nella fattispecie concreta qui in esame la disciplina sostanziale da applicare è quella dettata dall'art. 13 della legge 257/1992, e non anche quella introdotta dall'art. 47, comma 1, d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. con modificazioni nella l. 24 novembre 2003 n. 326). L'art. 3, comma 132, l. 24 dicembre 2003 n. 350 ha, infatti, come già detto, fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione, o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'Inail od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data. Secondo l'interpretazione del Supremo Collegio, la salvezza va estesa a quegli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (v. già cit. Cass. sez. lav. 18 novembre 2004, n. 21862).

Orbene, il ricorso introduttivo di cui è processo risulta ampiamente anteriore al due ottobre dell'anno 2003.

Tanto premesso, alla stregua dei succitati principi ormai consolidati in materia vanno esaminate le risultanze istruttorie in atti, acquisite comunque dalla Corte, pure con i suoi poteri di ufficio in part. ex artt. 442, 445, 437 e 421 c.p.c., segnatamente sulla scorta della copiosa documentazione prodotta dagli interessati ed alla luce in particolare degli accertamenti di cui alla menzionata c.t.u. qui espletata.

Per brevità si richiamano, *per relationem*, dunque le diverse relazioni del c.t.u. dr. ing. Isè, delle quali la prima depositata il 26 maggio 2010, per cui da ultimo la corte con ordinanza del 22 aprile 2011 così provvedeva: -----

{richiamate la sue precedenti ordinanze e segnatamente da ultimo quella del 14 gennaio 2011, con la quale veniva chieste ulteriori integrazioni al c.t.u. dr. ing. F. Isè per l'accertamento dell'esposizione (qualificata) all'amianto in

relazione ciascun ricorrente, come lamentato da parte attrice, e distintamente per gli anni interessati; letta dunque la seconda relazione integrativa del c.t.u. depositata in data 12 apr. u.s., di seguito ai precedenti elaborati a cura del medesimo ausiliare;

esaminata, altresì, l'ulteriore documentazione prodotta da parte appellante, segnatamente le note -in data 15 c.m.- di contestazione alla seconda relazione integrativa del c.t.u. (ing. Isè) a cura del c.t.p. appellante dr. ing. G. Onori; preso atto, quindi, delle più aggiornate risultanze peritali, secondo cui:

1. L'attore AMBROSINO di BRUTTOPILO Antonio ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 12/04/1973 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 23 anni ed 9 mesi per un totale di 1235 settimane;
2. L'attore CAPODANNO Calcedonio ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 8/5/1971 al 31/12/1981 e dal 1/1/1984 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per 10 anni ed 8 mesi per il primo periodo e di 13 anni e 0 mesi per il secondo e quindi per un totale di 23 anni ed 8 mesi per un totale di 1.231 settimane;
3. L'attore CAPUANO Pietro ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 02/05/1982 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 14 anni ed 8 mesi per un totale di 763 settimane;
4. L'attore CASTALDI Vincenzo ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 22/03/1979 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta per entrambi i periodi l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 17 anni ed 9 mesi per un totale di 923 settimane;
5. L'attore Di MAIO Carmine ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 08/03/1978 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 18 anni ed 10 mesi per un totale di 980 settimane;
6. L'attore FERRANDINO Silvestro ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 10/2/1983 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 23 anni ed 11 mesi per un totale di 1.244 settimane;
7. L'attore FUNICIELLO Pasquale ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 14/01/1984 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 12 anni ed 11 mesi per un totale di 672 settimane;
8. L'attore MALTESE Umberto ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 31/03/1974 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 22 anni ed 9 mesi per un totale di 1.183 settimane;
9. L'attore MANCINO Luigi ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 28/12/1981 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 15 anni ed 0 mesi per un totale di 780 settimane;
10. L'attore RUSSO Valentino ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 25/02/1980 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 16 anni ed 10 mesi per un totale di 876 settimane;
11. L'attore SCHIANO Felice ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 27/11/1976 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 20 anni ed 1 mesi per un totale di 1.044 settimane;
12. L'attore SCOTTO di CARLO Giuseppe ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8^o della Legge 257/92 per il periodo che va dal 21/06/1977 al 31/12/1996 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 19 anni ed 6 mesi per un totale di 1.014 settimane;

13. L'attore MIGLIACCIO Luigi ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 per il periodo che va dal 16/11/1970 al 7/7/1985 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di 14 anni ed 8 mesi per un totale di 763 settimane;

14. L'attore CERVERA Aniello ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 per il periodo che va dal 5/10/1974 al 12/12/1993 ha diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esposizione all'amianto per un totale di per un totale di 19 anni ed 2 mesi per un totale di 996 settimane.

(N.d.R. le tabelle riepilogative, allegata alla consulenza e, rettificata, alla presente nota contengono anche il calcolo delle settimane che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dovrà riconoscere al singolo appellante già ridotto nella percentuale del 50% del periodo di esposizione).

➤ L'attore D'ANGELO Pio Ciro non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 ;

➤ L'attore FERRANDINO ROSARIO non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 ;

➤ L'attore LUCIBELLO MARIO non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 ;

➤ L'attore MAIO NICOLA non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 ;

➤ L'attore MATTERA Gaetano non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 ;

➤ L'attore SENESE ELIO non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 ;

➤ L'attore TURCO Domenico non ha maturato il diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8[^] della Legge 257/92 >>,

laddove, in particolare, il c.t.u. ha ritenuto di escludere il requisito della esposizione ultradecennale qualificata, all'amianto, per FERRANDINO ROSARIO, LUCIBELLO MARIO, MAIO NICOLA E SENESE ELIO per difetto della condizione di continuità decennale;

rilevato, per contro, che secondo il c.t.p. dr. ing. Onori e la difesa di parte appellante sarebbe del tutto irrilevante il fatto che gli anni di esposizione qualificata non siano consecutivi sicché il beneficio in questione dovrebbe essere riconosciuto comunque a MAIO Nicola per complessivi 15 anni e tre mesi, a LUCIBELLO Mario per 11 anni e 6 mesi, a FERRANDINO Rosario per 11 anni e 5 mesi ed a SENESE Elio per complessivi 14 anni e 11 mesi; rilevato che in effetti il dettato normativo *de quo* <<8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5>> non fa riferimento, almeno espressamente e specificamente, al criterio della consecutività per il periodo dell'esposizione ultradecennale, e che la questione risulta invero opinabile e quindi dibattuta (cfr. tra l'altro Cass. lav. sentenza n. 18134 del 13 luglio - 4 agosto 2010, secondo cui in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ove abbiano avuto significativa durata ed ove abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato, senza che assuma rilievo la qualificazione della sospensione stessa come fisiologica, ossia tendenzialmente comune a tutti i lavoratori -quali le ferie, le festività, i riposi- ovvero riferibile solo al singolo lavoratore in dipendenza di condizioni soggettive - malattia- o delle particolari vicende del rapporto -collocamento in cassa integrazione guadagni- per cui nella fattispecie la Suprema Corte cassava con rinvio la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva escluso la computabilità dei periodi di cassa integrazione tenendo unicamente conto del coacervo delle settimane non lavorate, senza considerare che erano distribuite nell'arco di oltre dieci anni e senza accertare se i singoli periodi di sospensione, per durata o prossimità con altri fossero stati significativi;

V. inoltre la sentenza di Cass. lav. n. 4650 del 26/02/2009, secondo cui ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,

applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento, e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale -esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno);

ritenuto, pertanto, opportuno invitare le parti a chiarimenti, mediante note illustrative, circa le problematiche giuridico-interpretative sulla portata dell'anzidetta normativa, per quanto concerne la possibilità di poter, legittimamente o meno, computare per il tempo della esposizione almeno ultradecennale -qualificata- anche periodi non consecutivi di detta esposizione, così da poterli cumulare in modo da superare il decennio;

che, inoltre, nelle more appare altresì opportuno invitare il c.t.u. ad interloquire sul punto, al fine di verificare se in base alla richiamata giurisprudenza (di Cass. lav. n. 18134 del 13 luglio - 4 agosto 2010 e n. 4650 del 26/02/2009) possano, o meno, nel caso qui in esame -ed in quali effettivi limiti, pure quantitativi- computarsi utilmente periodi non consecutivi di esposizione qualificata all'amianto, in particolare poi per quanto concerne i suddetti MAIO Nicola, LUCIBELLO Mario, FERRANDINO Rosario e SENESE Elio, verificando altresì la congruità dei calcoli a tal uopo operati dal c.t.p. ing. ONORI con le sue note di contestazione in data 15-4-2011;

TANTO PREMESSO

➤ la CORTE invita il c.t.u. il dr. ing. Fulvio ISÈ, sotto il vincolo del già prestato giuramento, a fornire le richieste integrazioni di cui in premessa, che potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione, circa il computo della ultradecennale esposizione qualificata all'amianto, mediante relazione integrativa, di seguito alle sue precedenti (in data 24/26-05-10, 28-12-2010 e 12-4-2011), da depositare almeno VENTI giorni prima della prossima udienza

➤ ASSEGNA, inoltre, termine alle parti fino a SETTE giorni prima della prossima udienza per il deposito di note illustrative circa le anzidette problematiche giuridico - interpretative di cui in premessa; rinvia, quindi, la causa per l'ulteriore corso di legge all'udienza del giorno 24-06-2011 - ore 11.00}.

A seguito di tanto il c.t.u. ISE' ha depositato la sua ultima relazione integrativa il tre giugno 2011, che si riporta qui di seguito per estratto:

< < <...Rivisitazione della giornata media e della relativa esposizione alle fibre di amianto aerodisperso

Riassumendo la nota i consulenti hanno voluto evidenziare che i quattro lavoratori, nel periodo in cui non sono stati imbarcati sulle navi passeggeri CAREMAR ed hanno prestato servizio su imbarcazioni da carico, petroliere, bette, ed altro tipo, per la vetustà delle imbarcazioni e per la tipologia di navi frequentate sono stati esposti alle fibre di amianto in modo massiccio. A sostegno di questa tesi ovviamente è richiamata anche la mia seconda integrazione alla perizia nella quale ho potuto dimostrare per altri lavoratori APPELLANTI che la esposizione è stata veramente qualificata ed hanno diritto a vedersi riconosciuto il beneficio ex art 13 comma 8 Legge 257/92.

A sostegno di questa ipotesi i consulenti richiamando la famosa ed utilizzatissima, in questa come in altre consulenze, formula per la "prima" determinazione della possibile concentrazione a cui sarebbe stato esposto un lavoratore suggeriscono talune modifiche alla giornata tipo dell'addetto al comando per adeguarlo opportunamente all'imbarco su naviglio differente dal quello passeggeri RO-RO; ma è opportuno richiamare quanto da me prodotto fino ad oggi ed esaminare con attenzione quali e quante approssimazioni e semplificazioni si possono effettuare per non snaturare l'approfondimento dell'indagine ed accertamento in corso; quanto in sede di stesura della perizia unitamente ai CTP ho provveduto a definire e descrivere una giornata media degli addetti al comando per potere determinare, noto mansione ambiente di lavoro e fonti di inquinamento, la più probabile determinazione della ripartizione delle attività durante la giornata lavorativa e di conseguenza la più probabile concentrazione alle fibre di amianto aerodisperso a cui potrebbe essere stato esposto il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni:

Mansione	Comando	
Attività lavorativa	Tempo servizio	Concentrazione fibre libere di amianto
Conduzione Impianto sala controllo	4,00	0,040
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	1,00	0,040
Controlli nave	1,00	0,100
Rapporti con passeggeri	1,00	0,040
Rapporti con equipaggio	1,00	0,040

Totale	8	
--------	---	--

Ed ho verificato con l'ausilio della formula una prima informazione sulle possibili esposizioni ottenendo quanto segue :

$$E = F_i \times t_i \times g_i \times 5,21 \times 10^{-4} =$$

$$= (0,040 \times 4 \times 240 \times 0,000521) + (0,040 \times 1 \times 240 \times 0,000521) + (0,100 \times 1 \times 240 \times 0,000521) + (0,040 \times 1 \times 240 \times 0,000521) + (0,040 \times 1 \times 240 \times 0,000521) =$$

$$= 0,048 \text{ ff/cmc} < 0,100 \text{ ff/cmc}$$

ed ho concluso che quindi i lavoratori addetti al comando sono stati esposti all'amianto ma non soddisfano il requisito di esposizione in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio sulle otto ore al giorno; sulla scorta di una tale affermazione ho sempre proceduto anche nella seconda integrazione alla perizia depositata il 12.4 scorso ad esaminare le attività svolte su navi non passeggeri ed in periodi tra il 1960 ed il 1985 per configurare la possibile esposizione dei lavoratori durante l'espletamento di questi specifici servizi :

Mansione	Comando	
Attività lavorativa	Tempo servizio	Concentrazione fibre libere di amianto
Conduzione Impianto sala controllo	4,00	0,050
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	2,00	0,200
Controlli nave	1,00	0,120
Rapporti con passeggeri	0,00	0,000
Rapporti con equipaggio	1,00	0,100
Totale	8	

Mansione	F	T	G	0,000521	E
Coperta, Comando, Servizio passeggeri					
Conduzione Impianto sala controllo	0,050	4,00	240,00	0,000521	0,025
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	0,200	2,00	240,00	0,000521	0,050
Controlli nave	0,120	1,00	240,00	0,000521	0,015
Rapporti con passeggeri	0,000	0,00	240,00	0,000521	0,000
Rapporti con equipaggio	0,100	1,00	240,00	0,000521	0,013
		8,00			0,103

quindi se applico a tale personale la formula composta avrò :

$$E = F_i \times t_i \times g_i \times 5,21 \times 10^{-4} =$$

$$= (0,050 \times 5 \times 240 \times 0,000521) + (0,200 \times 2 \times 240 \times 0,000521) + (0,120 \times 1 \times 240 \times 0,000521) + (0,000 \times 0 \times 240 \times 0,000521) + (0,100 \times 1 \times 240 \times 0,000521) =$$

$$= 0,103 \text{ ff/cmc} > 0,100 \text{ ff/cmc}$$

Ho fatto ricorso all'utilizzo della formula perché è sicuramente quella che più di tutte convince della validità delle determinazioni fatte, ma voglio sottolineare, come ho sempre fatto, che la formula è soltanto uno strumento nelle mani del consulente tecnico per l'accertamento della esposizione alle fibre di amianto aerodisperse e pertanto ricordo ed evidenzio che la consulenza deve soddisfare le indicazioni che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 18/11/2004 n. 21862; 19/10/2004 n. 20467; 03/02/2004 n.1980; ecc.) ha inteso dettare quando ha evidenziato come sia decisiva, per l'accertamento della esposizione alle fibre di amianto, la considerazione che un consulente tecnico, attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di produzione di fibre di amianto e la conseguente esposizione, possa giungere a formulare un giudizio di pericolosità della esposizione alle fibre di amianto di un lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni in un determinato ambiente di lavoro con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità alle fibre aerodisperse di amianto come determinato in soglia di esposizione dall'art. 47, c.4 Legge 326/03.

Queste erano le conclusioni a cui giungevo nella mia precedente integrazione alla relazione peritale e nelle relative integrazioni rese necessarie per approfondire le obiezioni portate dagli APPELLANTI; i consulenti dei lavoratori APPELLANTI hanno inteso sottoporre alla attenzione del Collegio ed alla mia, oltre che il richiamo alla mia testarda e scorretta (secondo loro) applicazione ossessiva della ricerca della continuità espositiva decennale che il Collegio Giudicante ha inteso avocare a sé, anche la contestazione della mia schematizzazione della giornata tipo di un marittimo, Ufficiale e/o comandante, addetto alle attività di servizio di comando presso le imbarcazioni che non fossero passeggeri ed hanno proposto una loro ipotesi della giornata tipo degli stessi e la conseguente, possibile, concentrazione di fibre libere di amianto e la conseguente esposizione:

Mansione	Comando	
Attività lavorativa	Tempo servizio	Concentrazione fibre libere di

		amianto
Conduzione Impianto sala controllo	3,50	0,050
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	3,00	0,200
Controlli nave	1,00	0,120
Rapporti con passeggeri	0,00	0,000
Rapporti con equipaggio	0,25	0,100
Interventi di manutenzione e rimozione amianto	0,25	3,200
Totale	8	

Ovviamente, la redazione di tale tabella, determina l'applicazione nella formula di questa ipotesi che i consulenti propongono immediatamente; dovendo però tenere anche presente la difficoltà insita nella specifica tipologia di contratto in essere con i marittimi di cui è nota la necessità di imbarchi prolungati senza scalo senza ferie e senza permessi che vengono compensati e condensati economicamente e previdenzialmente con le specifiche norme di riferimento ma che in sede di discussione della presente perizia e relative integrazioni, nonché delle determinazioni necessarie per la risposta definitiva al quesito proposto dal Collegio, i consulenti propongono una "correttivo" per tenere debito conto di questa esigenza: suggeriscono infatti di utilizzare il valore dei giorni reali di imbarco quando questi siano inferiori a 240 ed utilizzare il valore di 240 quando i giorni di imbarco risultino superiori a 240 gg ottenendo per ciascun lavoratore ricorrente valori superiori o inferiori al valore soglia di 0,100 ff/cm³ (o 100 ff/litro).

La questione è ovviamente complessa e delicata perché è proprio sulla determinazione della giornata lavorativa media e non certo sul numero di giornate da utilizzare nella formula; infatti la differenza con le determinazioni a cui ero giunto nella precedente integrazione infatti la proposta dei consulenti di parte individua il seguente parametro :

Mansione	F	T	G	0,000521	E
Conduzione Impianto sala controllo	0,050	3,50	240,00	0,000521	0,022
Lavoro in sala macchine con presenza di amianto	0,200	3,00	240,00	0,000521	0,075
Controlli nave	0,120	1,00	240,00	0,000521	0,015
Rapporti con passeggeri	0,000	0,00	240,00	0,000521	0,000
Rapporti con equipaggio	0,100	0,25	240,00	0,000521	0,003
Interventi di manutenzione e rimozione amianto	3,200	0,25	240,00	0,000521	0,100
		8,00			0,215

La relazione impostata dai consulenti in merito alle attività che avrebbero svolto i quattro ricorrenti nelle loro giornate medie porterebbe ad confermare una possibile esposizione media giornaliera pari a 0,215 ff/cm³ (= 215 ff/l); la qual cosa confermerebbe la esposizione "qualificata" dei lavoratori visto il valore elevato della concentrazione media giornaliera e potrebbe confermare lo stato di esposizione qualificata per dieci anni anche se non consecutivi.

9.1.2 Il calcolo delle "pause fisiologiche"

I CTP APPELLANTI hanno voluto trasmettere estratti dei contratti dei marittimi di lungo corso e di naviglio privato con le quali mi hanno invitato a tenerne conto per approfondire gli aspetti delle ferie, permessi e festività di cui avrebbero dovuto usufruire i marittimi e di cui, come da quesito del Collegio devo tenere debito conto nello sviluppo ed approfondimento della esposizione dei ricorrenti.

1. richiamo integrale dell'elaborato della c.t.u. depositato il 26.05.2010 nonché alle precisazioni alla c.t.u. depositate il 28.12.2010 e alle precisazioni alla c.t.u. depositate il 12.04.2011

La Consulenza Tecnica di Ufficio redatta e depositata il 26.5.2010 è integralmente richiamata come sono integralmente richiamati sia i documenti ad essa allegati che tutte le documentazioni presentate dalle parti (ATTRICE e RESISTENTE) sia nella causa di primo grado che innanzi alla Corte di Appello di Napoli.

La Nota Integrativa redatta a seguito della richiesta di precisazioni ordinata dal Collegio in data 11.6.2010 e depositata con i suoi allegati in data 28.12.2010 è anch'essa parte integrante della presente relazione.

La Nota Integrativa redatta a seguito della richiesta di precisazioni ordinata dal Collegio in data 14.1.2010 e depositata con i suoi allegati in data 12.04.2011 è anch'essa parte integrante della presente relazione.

2. precisazioni alle note critiche integrative alla perizia richieste dal collegio nella seduta del 22.04.2011 redatte dal c.t.p. di parte attrice dr. ing. Giorgio Onori.

Come detto l'avvocato ROTONDI ha depositato in udienza note critiche alla consulenza redatte dal consulente di parte ATTRICE, ing. ONORI, e dallo staff di co-consulenti; poiché la affermazione fondamentale su cui il Collegio mi ha chiesto di esprimere il mio parere tecnico e la possibile esposizione qualificata del personale in

questione anche in anni non consecutivi provvedo ad esaminare al posizione dei quattro marittimi sui quali il Collegio mi ha chiesto di effettuare le verifiche.

3. RIASSUNTO DEGLI IMBARCHI DEI RICORRENTI.

Gli APPELLANTI SENESE, FERRANDINO, LUCIBELLO, MAIO, nel periodo di imbarco precedente alla CAREMAR ed alle navi passeggeri hanno prestato servizi vari; passo ad esaminarli per poter definire e determinare con la massima approssimazione possibile la esposizione che potrebbero avere subito nello svolgimento delle loro attività.

Gli APPELLANTI per i quali è stata sollecitato il controllo della esposizione alle fibre di amianto in forma qualificata almeno decennale anche se non continuativa sono i seguenti :

LAVORATORE	Periodo
Ferrandino Rosario	Dal 1969 al 1985
Lucibello Mario	Dal 1962 al 1980
Maio Nicola	Dal 1962 al 1980
Senese Elio	Dal 1964 al 1980

La varietà di periodi di imbarco che emerge da questa tabella riassuntiva da controllare è frutto degli imbarchi prestati prima di diventare Ufficiali di coperta sulle navi passeggeri della CAREMAR, come ampiamente illustrato e spiegato nella perizia e nelle integrazioni.

Esaminando i singoli APPELLANTI, richiamando quanto già riportato nella seconda integrazione riscontro: FERRANDINO Rosario svolge i propri imbarchi dal 28/3/1969 al 10/11/1972 prima sulla M/V ALE III quindi sulla M/N da carico PATRICIA poi sulla BREMEN e sulla ASTRID; successivamente prende servizio il 17/1/1975 sulla petroliera ARETUSA quindi passa sulla nave da carico TIGRE, sulla M/N passeggeri PALLADE subito dopo sulla M/N da carico VIRTUS, sulla cisterna adibita al trasporto di prodotti chimici PERTUSOLA; quindi sulla M/N da carico NEW FUTURE, sul traghetto CASAMICCIOLA, sulla M/N da carico YULIMA e sulla M/N da carico BONITA I°; a questo punto si imbarca come comandante sulla M/N passeggeri CITTA' di ISCHIA, poi passa sulla M/N CELESTINA fino al 2/11/1982. Dal 2/11/1982 al 23/11/1983 nel suo foglio matricolare non compare alcun imbarco. Dal 23/11/1983 diventa 1° Ufficiale sulla M/N CUMA della CAREMAR e da questo momento dagli accertamenti svolti e dal contraddittorio definito e riportato nella perizia e nelle sue integrazioni anche se continua a svolgere mansioni in presenza di fibre di amianto aerodisperso ma non superiori alla soglia limite.

LUCIBELLO Mario presta servizio nel 1962 prima di tutto come allievo sulla petroliera SICIL MOTOR; dal 14/7/1964 al 20/12/1965 presenta il proprio servizio militare sulle fregata BERGAMINI e sull'incrociatore CAIO DUILIO. Svolge un primo imbarco dal 18/02/1967 al 22/12/1967 sulla petroliera TEXACO VENEZUELA. Riprende il proprio imbarco il 21/5/1970 sulla petroliera CLAUDE CONWAY poi sulla AMOCO YORKTAWN fino al 8/5/1972; quindi procede all'imbarco nuovamente sulle petroliere il 20/9/1970 sulla AMOCO YORKTOWN e poi sulla AMOCO TEXAS CITY fino al 8/5/1972; riprende l'imbarco sulla petroliera AMOCO TEXAS CITY il 7/5/1974 e termina il 11/10/1974. Nuovamente impegnato sulla petroliera AMOCO TEXAS CITY dal 7/5/1974 al 11/10/1974. Nuovamente il foglio matricolare riporta che dal 23/6/1976 viene imbarcato sulla M/N CITTA' di PROCIDA quindi si imbarca sulla petroliera TEXACO COLON e TEXACO HAWAII fino al 3/9/1977; riprende definitivamente il proprio servizio il 29/7/1979 sulla CAMPANIA SECONDA, poi sulla AGOSTINO LAURO e sulla PARTENOPE, poi la FALERNO fino al 3/2/1981 quando viene imbarcato sulla M/N QUIRINO della CAREMAR acquistata dai cantieri Orlando nel 1977 e per la quale è stata svolta la perizia iniziale e da questo momento dagli accertamenti svolti e dal contraddittorio definito e riportato nella perizia e nelle sue integrazioni anche se continua a svolgere mansioni in presenza di fibre di amianto aerodisperso ma non superiori alla soglia limite.

MAIO Nicola presta servizio dal 23/6/1962 al 8/5/1963 sulla nave da carico liberiana HAS PIETRAS, successivamente avvia una continua attività di lavoro dal 30/11/1965 prima sulla petroliera TRITON TRADER poi sulla PENNICO, quindi di nuovo sulla TRITON TRADER fino al 20/4/1970; poi negli anni 1974-1975-1976 il suo foglio matricolare non presenta alcun imbarco. Dal 2/5/1978 si imbarca sulla LIKE ONE, poi sulla LIKE TWO quindi rientra sulla LIKE ONE quindi sulla GRITTA e di nuovo sulla LIKE ONE fino al 25/05/1984. Poi prende servizio il 20/2/1985 sulla M/N VESTA della CAREMAR come 1° Ufficiale di Coperta per la quale mansioni sono state da me già illustrate tutte le considerazioni che portano ad affermare che il ricorrente ha sicuramente prestato servizio in ambienti con presenza di fibre di amianto aerodisperso ma senza superare la soglia limite.

SENESE Elio svolge un prima serie di imbarchi nel periodo dal 24/12/1964 al 6/12/1971; egli viene impiegato prima sulla nave di carico Giosuè Borsi, poi sulla nave da carico Celio quindi ritorna sulla Borsi poi sulla Pomona, sulla Lavoro e sulla petroliera ESSO TRIESTE, quindi riprende servizio sulla nave da carico Palizzi e quindi sulla Sportivo per poi finire sulla nave passeggeri Città di Napoli. Nel periodo 6/12/1971 - 17/01/1973 non presenta alcun imbarco. Nel periodo successivo dal 17/01/1973 presta servizio prima sulla nave da carico Caterina, poi sulla nave petroliera Ercole, fa un breve intervallo sulla nave passeggeri Torres poi passa sulla nave da carico Foscarelli e sulla nave da carico Lorenzo D'Amico quindi sulla nave passeggeri Calabria; successivamente fa servizio sulla nave da carico Anglia Express e nuovamente sulla Lorenzo D'Amico. Passa

quindi al suo primo imbarco CAREMAR sulla motonave Isola di Ponza proveniente dalla vendita del naviglio SPAN alla CAREMAR subito dopo viene imbarcato sulle motonavi Città di Abbazia ed Equa le quali anche se classificate come navi passeggeri non sono riconducibili alla classe delle motonavi nuove acquistate dalla CAREMAR e costruite a Livorno negli anni 1976-1977 con una modalità costruttiva molto simile alle navi da carico e con promiscuità tra le zone di lavoro della sala macchine e della zona comando e passeggeri. Quindi dal 3/9/1979 viene imbarcato come primo ufficiale sulla Isola di Procida poi di nuovo Città di META, ABBAZIA ed Isola di Ponza per ultimare le attività il 1/12/1980 con l'imbarco sulla nuova M/N NAIADE e quindi entra in forza fisso sulle motonavi CAREMAR entrando nella casistica illustrata dalla perizia e dalle due integrazioni.

4. DETERMINAZIONE DELLA ESPOSIZIONE GIORNALIERA DEI MARITTIMI IMPEGNATI SU NAVI DA CARICO, BETTE, PETROLIERE O ALTRO NAVIGLIO CHE NON FOSSE PASSEGGIERI ED IN PERIODI DI TEMPO TRA IL 1960 ED IL 1985.

Come si può notare nel riassunto redatto in forma semplificata da me per gli imbarchi degli APPELLANTI, Maio, Ferrandino, Lucibello e Senese, occorre ricordare che gli imbarchi da esaminare sono quelli che vanno dal 1960 al 1985; le navi da carico, le bette, le petroliere, ed il naviglio anche passeggeri del periodo in esame proveniva dal naviglio utilizzato durante la guerra o appena costruito con una concezione della nave e delle sue strutture, impianti e macchinari ancora legato alla protezione dal calore e dal fuoco con l'amianto ed i manufatti e materiali contenenti amianto. Questo naviglio utilizzava molto l'amianto e soprattutto non potevano permettersi la compartimentazione dello stesso dovendo procedere quindi ad essenzializzare la struttura e ridurre i costi di esercizio e gestione avevano le tubazioni di servizio protette da amianto a vista ed anche la plancia di comando si presentava con una spiccata presenza di amianto raccordato su tutti i sistemi di trasmissione elettrica ed idrodinamica del vapore e dei servizi; ovviamente quanto ora descritto per le navi da carico è molto più evidente nelle petroliere infatti è a tutti noto il carico che trasportano e le protezioni in amianto messe ovunque vi possa essere rischio di innesco specialmente sui cavi elettrici, sui cavi di telecomunicazione sulle tubazioni di trasporto vapore e liquidi, pertanto se ho già dimostrato che sulle navi da carico costruite negli anni '40 - '50 - '60 la concentrazione di fibre di amianto supera il valore limite questo è ancora più vero sulle petroliere. Gli imbarchi svolti dai marittimi impegnati in attività di coperta sulle navi di carico/petroliere/bette/ecc. anche se presentano mansioni identiche a quelle svolte sulle navi passeggeri non hanno certamente lo stesso ambiente di effettuazione, infatti questo naviglio oltre ad essere stato costruito o prima della guerra o subito dopo e non dovendo accogliere passeggeri erano realizzate in modo molto più spartano e senza tante attenzioni al confort del personale di bordo. Quindi sulla base degli accertamenti eseguiti, della esperienza maturata nel settore specifico e di conoscenza dei luoghi di lavoro, delle attività, degli impianti e delle strutture ivi presenti posso affermare (come ho già fatto e sottolineato) che gli APPELLANTI imbarcati con compiti di servizio di coperta e/o di comando sulle navi da carico almeno nel periodo che va dal 1950 al 1980 è stato esposto alle fibre d'amianto aerodisperso sicuramente in concentrazione media annua superiore a 100 fibre/litro come valore medio sulle otto ore al giorno.

Le navi da carico e le petroliere erano costruite con una particolare attenzione alla sicurezza contro gli incendi nonché non dovendo trasportare passeggeri tanto i servizi di plancia quanto quelli di comando non indugiavano sulla apposizione di controsoffittature e/o protezioni e questo aspetto è da tenere presente per la ricostruzione dell'ambiente di lavoro; le mansioni che risultano essere analoghe a quelle svolte sugli imbarchi CAREMAR ma con una esposizione alle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperso ben diversa anche dovuta al massiccio uso che se ne faceva sul naviglio costruito negli anni '30, '40 e '50.

Certamente le condizioni di vita e di lavoro sulle navi da carico e/o sulle petroliere sono state molto diverse da quelle svolte sulle navi adibite a traffico passeggeri; sulle navi da carico e/o sulle petroliere le strutture della plancia di comando, della saletta di servizio del personale di coperta e gli ambienti di ricovero ed attività erano, come lo sono anche oggi, molto più spartane e con ciò intendo che tutti i sistemi di mimetizzazione delle condutture di servizio e di trasporto di fluidi e di cavi elettrici e di comunicazione non erano realizzati su tali navi e pertanto erano a vista; questo fatto è fondamentale per la ricostruzione dell'ambiente di lavoro nel quale i lavoratori svolgevano il proprio compito e le proprie mansioni; le condutture di trasporto dei fluidi come dei cavi elettrici e di telecomunicazione dovevano essere necessariamente protette contro la possibilità di incendio e di protezione del calore pertanto per la loro protezione, cosa che abbiamo riscontrato ed evidenziato anche per le navi passeggeri costruite negli anni '70 ed '80, si utilizzavano i Materiali Contenenti Amianto (MCA) soltanto che sulle navi da carico o sulle petroliere tali tubazioni erano tutte poste a vista per consentire un intervento urgente in caso di guasto e per poter intervenire in caso di eventuale focolaio di incendio o di dispersione sia di fluidi che di elettricità; inoltre le navi da carico e le petroliere hanno come caratteristica anche quella di assolvere ad un imbarco di lungo durata durante il quale il personale operava in forma diretta sulle tubazioni e sulle alimentazioni dei cavi elettrici quindi rimuovendo e ricostruendo le protezioni in MCA durante la navigazione; un'altra importante riflessione che è stata necessario effettuare per la ricostruzione dell'ambiente di lavoro riguarda la composizione del personale di bordo, il personale impegnato su una nave passeggeri e quindi interessata tanto al carico e scarico delle persone ma anche alle attività di ormeggio e disormeggio, a quelle di imbarco di auto ed autocarri è di gran lunga superiore rispetto a quella imbarcata sulle navi da carico, il personale addetto sulle navi da carico oscillava nel periodo a cavallo tra gli anni '50 e gli anni '80 (che a noi interessano per la presente consulenza) tra le otto e le dodici unità a seconda anche del tonnellaggio della nave. Di tutto ciò devo tenere conto nella ricostruzione dell'ambiente di lavoro e cosa più importante se ne è tenuto conto in tutte le indagini ed esami effettuati per le verifiche di esposizione alle fibre di amianto sia del personale imbarcato sulle navi da carico sia sulle navi da carico e/o petroliere